

MASSIMARIO

delle Commissioni Tributarie del
Trentino - Alto Adige
depositate nell'anno 2018



Bolzano – Piazza Walther



Trento – Palazzo Geremia

**COMMISSIONE TRIBUTARIA
DI II GRADO DI TRENTO**

UFFICIO DEL MASSIMARIO

PRESIDENTE

dott. Corrado Pascucci

COMPONENTI

dott. Domenico Valter Presta

dott. Michele Cuccaro

dott.ssa Alma Chiettini

**COMMISSIONI TRIBUTARIE
DI I E II GRADO DI TRENTO**

UFFICIO DEL MASSIMARIO

Quale Presidente dell'Ufficio del Massimario delle Commissioni Tributarie di I e II grado di Trento, sono particolarmente lieto di presentare ed offrire alla lettura degli operatori, degli studiosi, di coloro i quali – in vari modi e per qualsiasi ragione – si interessino del Diritto Tributario specificatamente e della materia fiscale in generale, la raccolta giurisprudenziale ragionata delle massime relative alle più significative sentenze pronunciate nell'anno 2018 da dette Commissioni.


Il Massimario costituisce un formidabile strumento di conoscenza ed approfondimento per gli stessi Giudici e per tutti coloro che prestino rappresentanza ed assistenza tecnica in giudizio.

Il contenuto del volume è altresì pubblicato – con le relative massime – sulla banca dati del Centro di Ricerca Documentazione Economica e Finanziaria CERDEF (www.cerdef.it), di libera consultazione; esso è assistito da un indice tematico, che favorisce una rapida ed efficace ricerca delle massime ritenute di maggior interesse.

Ringrazio sentitamente tutti quelli che si sono impegnati in questa complessa attività.

Corrado Pascucci

Presidente dell'Ufficio del Massimario
delle CC.TT. di I e II grado di Trento



Si ringraziano, per la preziosa collaborazione:


**Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Trento e
Rovereto**

Ordine degli Avvocati di Trento

**Università degli Studi di Trento – Facoltà di Giurisprudenza, nella
persona del Prof. Andrea Giovanardi**

**I componenti degli Uffici del Massimario delle Commissioni Tributarie
del Trentino**

**Il Personale della Segreteria della Commissione Tributaria di
Il grado di Trento**



INDICE DEGLI ARGOMENTI

| | |
|--------------------------|----|
| ACCERTAMENTO..... | 1 |
| AGEVOLAZIONI..... | 4 |
| ICI..... | 6 |
| IVA..... | 8 |
| PROCESSO TRIBUTARIO..... | 10 |
| PUBBLICITÀ..... | 13 |
| VARIE..... | 14 |

ACCERTAMENTO

COMMISSIONE TRIBUTARIA DI II GRADO DI TRENTO, SEZ. N. 1, 2 OTTOBRE 2017 – 10 GENNAIO 2018, N. 17 (PRESIDENTE E RELATORE PASCUCCI)

Accertamento tributario – Processo verbale di chiusura delle operazioni di verifica.

L'inosservanza del termine dilatorio di sessanta giorni per l'emanazione dell'avviso di accertamento previsto dall'art. 12, comma 7, dello Statuto dei Diritti del Contribuente, decorrente dal rilascio della copia del Processo Verbale di chiusura delle operazioni, non implica l'illegittimità dell'atto impositivo emesso ante tempus in casi di sussistenza, in fatto, del requisito dell'urgenza; il vizio non consiste quindi nella mancata esplicitazione nell'atto dei motivi di urgenza che hanno determinato la sua emissione anticipata, ma nell'effettiva assenza del requisito dell'urgenza, che deve essere provata dall'Ente accertatore. Integra la fattispecie dell'urgenza, che consente dunque all'Ufficio di non attendere la scadenza del termine dilatorio, la circostanza che la verifica fiscale sia stata eseguita dalla Guardia di Finanza, organo esterno all'ufficio accertatore, la quale, in ragione di un assai tardivo riscontro dell'Istituto bancario, ad una sua puntuale richiesta di dati, è stata messa nella condizione di trasmettere il processo verbale di constatazione all'Agenzia delle Entrate secondo una tempistica tale da non consentire a quest'ultima il rispetto del termine dilatorio di sessanta giorni, pena il maturarsi della decadenza del potere accertativo.

COMMISSIONE TRIBUTARIA DI II GRADO DI TRENTO, SEZ. N. 1, 19 FEBBRAIO 2018 – 9 LUGLIO 2018, N. 64 (PRESIDENTE PASCUCCI, RELATORE PRESTA)

Accertamento tributario – principio del c.d. “doppio binario” – sentenza penale di condanna o di assoluzione – automatica autorità di cosa giudicata – non sussiste.

Nel giudizio tributario – non essendo ammesso il giuramento e la prova testimoniale e trovando ingresso con rilievo probatorio anche presunzioni semplici, di per sé inidonee a supportare una pronuncia penale di condanna – nessuna automatica autorità di cosa giudicata può attribuirsi alla sentenza penale (finanche irrevocabile) di condanna o di assoluzione emessa in materia di reati fiscali, e ciò quandanche i fatti esaminati in sede penale siano gli stessi su cui si fonda l'accertamento fiscale.

Accertamento tributario – operazioni oggettivamente inesistenti – fatture regolarmente contabilizzate – assenza di riscontro oggettivo – presunzione semplice di inesistenza delle operazioni – inversione dell'onere della prova – applicabilità.

La regolarità formale delle scritture contabili non è, da sola, sufficiente per vincere la presunzione di inesistenza di prestazioni prive di alcun riscontro oggettivo, dovendo, invece, il contribuente dimostrare l'esistenza oggettiva di dette prestazioni.

COMMISSIONE TRIBUTARIA DI II GRADO DI TRENTO, SEZ. N. 2, 13 NOVEMBRE 2017 – 1 AGOSTO 2018, N. 68 (PRESIDENTE BIASI, RELATORE GIULIANI)

Deducibilità dei costi – spese di vitto e alloggio – spese di pubblicità – spese di rappresentanza – effettiva finalità – verifica in fatto – necessità.

Il criterio discrezionale tra spese di pubblicità e spese di rappresentanza è da individuare nella diversità, anche strategica, degli obiettivi e cioè nella possibilità di riscontrare una diretta relazione tra il sostenimento della spesa ed il fine di incrementare le vendite: solo le spese che soddisfano tale condizione sono da qualificare come spese di pubblicità. Si rende necessaria una rigorosa verifica in fatto della natura e dell'effettiva finalità delle spese, non essendo sufficiente un mero raffronto tra l'ammontare dei ricavi conseguito prima e dopo gli eventi organizzati dal contribuente. Ove il contribuente non provi che le spese sono riconducibili ad una diretta aspettativa di ritorno commerciale, le stesse sono soggette ai limiti di deducibilità.

COMMISSIONE TRIBUTARIA DI II GRADO DI TRENTO, SEZ. N. 1, 1 OTTOBRE 2018 – 10 OTTOBRE 2018, N. 95 (PRESIDENTE PASCUCCI, RELATORE CHIETTINI)

Accertamento tributario – controllo formale ex art. 36-ter d.p.r. n. 600 del 1973 – detrazione per interventi di riqualificazione energetica – tardiva comunicazione all'ENEA – detrazione non ammessa.

Nell'ambito della detrazione per interventi di riqualificazione energetica di cui all'art. 1, co. 344 e ss., L. n. 296 del 2006, l'omessa comunicazione all'ENEA entro il termine di 90 giorni dalla fine dei lavori può essere sanata con una comunicazione tardiva soltanto al ricorrere dei requisiti di cui al co. 1 dell'art. 2 del D.L. n. 16 del 2012 (c.d. "remissio in bonis"). Nel caso di specie, contrariamente a quanto richiesto dalla citata norma, la comunicazione è avvenuta tardivamente e, comunque, dopo che la violazione era già stata constatata e pertanto la detrazione non può essere riconosciuta.

COMMISSIONE TRIBUTARIA DI II GRADO DI TRENTO, SEZ. N. 2, 10 SETTEMBRE 2018 – 2 NOVEMBRE 2018, N. 100 (PRESIDENTE BIASI, RELATORE PRESTA)

Disciplina delle "società di comodo" – test di operatività – mancato superamento – disapplicazione in presenza di "oggettive situazioni" riferite ad annualità precedenti – non riconosciuta.

In sede di accertamento basato sull'applicazione della disciplina sulle società di comodo, è onere del contribuente provare le "oggettive situazioni" di cui all'art. 30, co. 4-bis, L. n. 724 del 1994 che hanno reso impossibile il superamento del test di operatività. A tal fine, non è sufficiente dichiarare genericamente che permangono le oggettive situazioni che hanno consentito l'accoglimento dell'interpello disapplicativo per annualità precedenti, né vale affermare genericamente che la disciplina sulle "società di comodo" non può applicarsi perché il contribuente svolge effettivamente un'attività imprenditoriale.

COMMISSIONE TRIBUTARIA DI II GRADO DI TRENTO, SEZ. N. 2, 8 OTTOBRE 2018 – 19 NOVEMBRE 2018, N. 103 (PRESIDENTE BIASI, RELATORE PONTALTI)

Accertamento tributario – ricostruzione analitico-induttiva dei ricavi – presupposti – rinvenimento di documentazione extracontabile in sede di verifica fiscale presso la sede del contribuente – sufficienza.

Il solo rinvenimento, in sede di verifica fiscale, di documentazione extracontabile (nel caso di specie, due quaderni attestanti l'esistenza di una contabilità "in nero") reperita presso la sede del contribuente legittima la ricostruzione analitico-induttiva dei ricavi, costituendo un elemento più che indiziario (in realtà una prova), dotato comunque dei requisiti di gravità, precisione e concordanza.

AGEVOLAZIONI FISCALI

COMMISSIONE TRIBUTARIA DI II GRADO DI TRENTO, SEZ. N. 1, 8 MAGGIO 2017 – 26 FEBBRAIO 2018, N. 30 (PRESIDENTE PASCUCCI, RELATORE PRESTA)

Tributi (in generale) – Disciplina delle agevolazioni tributarie – in genere – Acquisto prima casa – Benefici fiscali – Ubicazione del bene acquistato nel comune in cui si svolge l’attività lavorativa – Rilevanza - Esclusione.

Il previo svolgimento dell’attività lavorativa (ovvero la previa residenza anagrafica) nel comune dove si intende acquistare un immobile è presupposto necessario per il godimento dei benefici fiscali per l’acquisto della “prima casa”, con riferimento agli atti soggetti “ratione temporis” alla disciplina dell’art. 1, nota II – bis, c. 1, lett. b), parte I della tariffa allegata al DPR 26 aprile 1986, n. 131. Il suddetto requisito può essere dimostrato fornendo dati certi e inconfutabili della situazione di fatto enunciata nell’atto di acquisto.

COMMISSIONE TRIBUTARIA DI II GRADO DI TRENTO, SEZ. N. 1, 12 NOVEMBRE 2018 – 21 NOVEMBRE 2018, N. 105 (PRESIDENTE PASCUCCI, RELATORE CHIETTINI)

Processo tributario – motivi di appello – difetto di motivazione della sentenza impugnata – non accoglibile.

L’appello, nel giudizio tributario, si traduce in un giudizio non di tipo cassatorio, cioè finalizzato al controllo della completezza e della logicità della motivazione della sentenza sub iudice, ma di tipo devolutivo, sia pure limitatamente ai capi e ai punti della pronuncia impugnata. Pertanto, un’eventuale carenza di motivazione della sentenza di primo grado, eccettata in sede di appello, è assorbita dall’effetto devolutivo dell’appello ed è suscettibile di essere emendata attraverso il potere correttivo del Giudice di secondo grado.

Agevolazione c.d. “prima casa” – nozione di “superficie utile complessiva” ex art. 6 D.M. 2 agosto 1969 – superficie della muratura perimetrale – inclusione.

Ai fini dell’applicazione della agevolazione c.d. “prima casa”, la nozione di “superficie utile complessiva” di cui all’art. 6 del D.M. 2 agosto 1969 vigente ratione temporis imponeva, come chiarito da consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, di comprendere nella relativa misurazione anche la muratura perimetrale, dovendo essa (nozione) essere intesa al netto dei soli balconi, terrazze, cantine, soffitte, scale e posto macchina.

Agevolazione c.d. “prima casa” – jus superveniens – rilevanza della categoria catastale – superamento del criterio di individuazione dell’immobile di lusso sulla base dei parametri di cui al D.M. 2 agosto 1969 – sanzioni applicate ai trasferimenti di immobili realizzati prima del 1 gennaio 2014 – non debenza.

Ai fini dell’applicazione della agevolazione c.d. “prima casa”, i trasferimenti di immobili realizzati

prima del 1° gennaio 2014 continuano ad essere regolati in base alla previgente disciplina incentrata sui requisiti del D.M. 2 agosto 1969. Per essi, non si applicano, dunque, i criteri di cui all'art. 10, co. 1, lett. a), d.lgs. n. 23 del 2011. Tuttavia, i principi di legalità e di favor rei impongono di rendere inapplicabili le sanzioni amministrative tributarie, essendo esse state inflitte al contribuente per aver reso una dichiarazione che, per effetto della modifica normativa, dal 1 gennaio 2014 non ha più alcuna rilevanza per l'ordinamento, per cui il mendacio contestato non potrebbe più realizzarsi, in quanto caduto su un elemento espunto dalla fattispecie agevolativa.

ICI

COMMISSIONE TRIBUTARIA DI II GRADO DI TRENTO, SEZ. N. 1, 29 GENNAIO 2018 – 18 GIUGNO 2018, N. 62 (PRESIDENTE PASCUCCI, RELATORE PRESTA)

Tributi Locali Comunali – Imposta Comunale sugli Immobili – Determinazione della base imponibile – Aree edificabili – Nozione – Ridotte dimensione e/o particolare conformazione del lotto – Incidenza sulla natura edificabile dell’area – Esclusione – Incidenza sul valore venale - Sussistenza.

In tema di ICI, l’edificabilità di un’area, ai fini dell’applicabilità del criterio di determinazione della base imponibile fondato sul valore venale, deve essere desunta dalla qualificazione ad essa attribuita nel piano regolatore generale adottato dal Comune, indipendentemente dall’approvazione dello stesso da parte della Regione e dall’adozione di strumenti urbanistici attuativi. La natura edificabile non viene meno, trattandosi di evenienze incidenti sulla sola determinazione del valore venale dell’area, per le ridotte dimensioni e/o la particolare conformazione del lotto, che non incidono su tale qualità. L’inapplicabilità del criterio fondato sul valore catastale dell’immobile impone di tener conto, nella determinazione della base imponibile ex art. 5, c. 5, del D. Lgs. n. 504/1992, di tutte le potenzialità edificatorie che possono caratterizzare singole aree di un medesimo fondo, apprezzando la presenza di vincoli o destinazioni urbanistiche che condizionino l’effettiva edificabilità del suolo, con inevitabile incidenza sulla valutazione del relativo valore venale e, conseguentemente, sulla base imponibile.

COMMISSIONE TRIBUTARIA DI II GRADO DI TRENTO, SEZ. N. 1, 2 LUGLIO 2018 – 9 LUGLIO 2018, N. 66 (PRESIDENTE PASCUCCI, RELATORE CHIETTINI)

Imposta comunale sugli immobili (Ici) – art. 7, co. 2-bis, D.L. n. 70 del 2011 – riconoscimento requisito ruralità dell’immobile – retroattività – condizioni.

Il riconoscimento del requisito della ruralità (categoria catastale D/10 per gli immobili rurali ad uso strumentale) fino dal quinquennio antecedente la data della domanda, previsto dall’art. 7, co. 2-bis, D.L. n. 70 del 2011, si è tradotto in una vera e propria agevolazione fiscale. La norma va, di conseguenza, interpretata in maniera rigida e anelastica. In assenza di presentazione, nei termini, della autocertificazione con dichiarazione che l’immobile possedeva i requisiti della ruralità, in via continuativa a decorrere dal quinto anno antecedente a quello di presentazione della domanda, l’agevolazione Ici non spetta, in quanto la stessa era lo strumento necessario per conseguire il beneficio fiscale.

Imposta comunale sugli immobili (Ici) – esenzione ex art. 7, co. 1, lett. i), D.Lgs. n. 504 del 1992 – duplice presupposto (soggettivo ed oggettivo) – necessità – assenza dello scopo di lucro – irrilevanza.

Ai fini dell'esenzione Ici di cui all'art. 7, co. 1, lett. i), D.Lgs. n. 504 del 1992 (nel testo vigente prima dell'entrata in vigore dell'art. 7, co. 2-bis, D.L. n. 203 del 2005), sono necessari due presupposti: la sussistenza dell'elemento soggettivo (ente non commerciale) e la sussistenza dell'elemento oggettivo (svolgimento, nell'immobile, di attività esclusivamente non commerciale, secondo le indicazioni della norma). In definitiva, dunque, ciò che rileva è il reale ed effettivo svolgimento, risultante da verifiche oggettive, all'interno degli immobili posseduti da enti non commerciali, di attività secondo modalità di natura non commerciale. Ai fini del riscontro della natura commerciale dell'attività svolta, non rileva l'assenza dello scopo di lucro. Nel caso di specie, le caratteristiche oggettive del fabbricato posseduto dall'Ente ecclesiastico, siccome risultanti dalla documentazione acquisita (iscrizione catastale nella categoria D2, vale a dire tra i fabbricati produttivi, licenza di esercizio di attività alberghiera, iscrizione presso la Camera di Commercio), confermano la natura commerciale dell'attività svolta nel fabbricato.

IVA

COMMISSIONE TRIBUTARIA DI II GRADO DI TRENTO, SEZ. N. 1, 7 MAGGIO 2018 – 18 GIUGNO 2018, N. 63 (PRESIDENTE E RELATORE PASCUCCI)

Accertamento tributario – Imposta sul valore aggiunto (Iva) – operazioni soggettivamente inesistenti – interposizione soggetto fittizio – difetto dotazione personale e strumentale soggetto interposto – assenza buona fede cessionario – prova assoluta.

Nel caso di operazioni soggettivamente inesistenti di tipo triangolare - quali sono quelle caratterizzate dalla semplice interposizione di un soggetto fittizio nell'acquisto tra un soggetto (reale cedente) ed un altro soggetto (reale acquirente) – l'Amministrazione finanziaria, al fine di dimostrare l'assenza di buona fede in capo al cessionario della prestazione o del servizio, può limitarsi a provare, sulla base di una serie univoca di presunzioni, che il soggetto interposto fosse privo di dotazione personale e strumentale adeguata alla esecuzione della prestazione fatturata.

COMMISSIONE TRIBUTARIA DI II GRADO DI TRENTO, SEZ. N. 1, 2 LUGLIO 2018 – 9 OTTOBRE 2018, N. 94 (PRESIDENTE E RELATORE PASCUCCI)

Imposta sul valore aggiunto (Iva) – fatture per operazioni soggettivamente inesistenti – ripartizione dell'onere della prova – esito del parallelo processo penale – valutazione critica in sede tributaria – necessità.

In tema di Iva, l'Amministrazione finanziaria, se contesta che la fatturazione attenga ad operazioni soggettivamente inesistenti, ha l'onere di provare, anche in via presuntiva, il ricorrere di elementi oggettivi dai quali emerga che il contribuente sapeva o avrebbe dovuto sapere, con l'uso dell'ordinaria diligenza, che il soggetto formalmente cedente aveva evaso l'imposta o partecipato ad una frode. Non può muoversi al cessionario che abbia acquistato beni (nel caso di specie, autovetture) da un soggetto (seconda società "filtro"/buffer) coinvolto in sodalizio criminoso il quale abbia autonomamente (ossia al di fuori del sodalizio criminoso a cui risulta associato) proseguito un'ulteriore attività di frode fiscale (con traiettoria frodatrice del tutto disallineata all'originale) il rimprovero di aver partecipato alla frode fiscale messa in piedi dall'associazione criminale investigata dalla Procura, qualora il materiale probatorio emerso in sede penale a carico del cessionario e fatto oggetto di autonomo apprezzamento in sede tributaria appaia inidoneo ad esiti diversi dall'acclarata (in sede penale con decreto di archiviazione) estraneità alla frode. In ogni caso, l'avvenuta archiviazione nel processo penale per il medesimo fatto in contestazione non può essere recepita acriticamente dal Giudice tributario, al quale spetta un autonomo giudizio.

Imposta sul valore aggiunto (Iva) – acquisto in “regime del margine” – condizioni.

L'acquisto di beni effettuato secondo il “regime del margine”, la cui disciplina deve essere interpretata restrittivamente ed applicata in termini rigorosi, impone al cessionario un dovere di

diligenza. In definitiva, colui che intende avvalersi del predetto regime, che prevede che si sottoponga a tassazione solo il margine di guadagno dato dalla differenza tra il corrispettivo realizzato dal venditore e il prezzo di acquisto dovuto al suo fornitore, aumentato delle eventuali spese di riparazione ed accessorie, ha l'obbligo di verificare e controllare che sussistano i presupposti di applicabilità dello stesso. Il che si sostanzia, nel caso di specie, nell'accertamento che il cedente il veicolo non abbia esercitato o potuto esercitare nel suo Stato la rivalsa per l'imposta versata nel momento in cui l'aveva acquistato.

Autoveicoli con targa prova – acquisto di carburanti – deduzione del costo e detrazione dell'Iva – condizioni.

La possibilità di dedurre il costo per l'acquisto di carburanti destinati ad alimentare i mezzi impiegati per l'esercizio dell'impresa (nel caso di specie, autoveicoli con c.d. "targhe prova" utilizzati da parte dei concessionari) presuppone che le schede carburanti siano complete in ogni parte. Pertanto, laddove le schede carburante facciano riferimento a veicoli non individuabili (in conseguenza della mancata indicazione in esse del numero di telaio dei veicoli), non è possibile stabilire la sicura inerenza del costo all'attività di impresa.

PROCESSO TRIBUTARIO

COMMISSIONE TRIBUTARIA DI II GRADO DI TRENTO, SEZ. N. 1, 18 GIUGNO 2018 – 9 LUGLIO 2018, N. 65 (PRESIDENTE PASCUCCI, RELATORE CHIETTINI)

Cartella di pagamento – notifica a persona giuridica – notifica per irreperibilità ex art. 140 c.p.c. – condizioni.

La notifica di una cartella di pagamento ad una persona giuridica può essere eseguita ai sensi dell'art. 140 c.p.c. a condizione, però, che il richiedente abbia assolto al proprio onere di previa ricerca, identificazione ed indicazione nell'atto notificando delle generalità e della residenza o del domicilio del legale rappresentante dell'ente.

COMMISSIONE TRIBUTARIA DI II GRADO DI TRENTO, SEZ. N. 2, 23 APRILE 2018 – 1 AGOSTO 2018, N. 70 (PRESIDENTE BIASI, RELATORE GIULIANI)

Istanza di annullamento in autotutela – impugnazione del diniego – atto definitivo – deduzione di erronea imposizione – inammissibilità.

Il sindacato giurisdizionale sull'impugnato diniego, espresso o tacito, di procedere ad un annullamento in autotutela può riguardare soltanto eventuali profili di illegittimità del rifiuto dell'Amministrazione, in relazione alle ragioni di rilevante interesse generale che giustificano l'esercizio di tale potere, e non la fondatezza della pretesa tributaria, atteso che, altrimenti, si avrebbe un'indebita sostituzione del Giudice nell'attività amministrativa o un'inammissibile controversia sulla legittimità dell'atto impositivo ormai definitivo.

COMMISSIONE TRIBUTARIA DI II GRADO DI TRENTO, SEZ. N. 1, 4 GIUGNO 2018 – 6 SETTEMBRE 2018, N. 83 (PRESIDENTE E RELATORE PASCUCCI)

Processo tributario – atti impugnabili ex art. 19 D.Lgs. n. 546 del 1992 – elencazione tassativa ma interpretabile estensivamente – effetti – impugnazione di atti non espressamente elencati nell'art. 19 cit. – mera facoltà.

In tema di contenzioso tributario, l'elencazione degli atti impugnabili, contenuta nell'art. 19 del D.Lgs. n. 546 del 1992, pur dovendosi considerare tassativa, va interpretata in senso estensivo. Ciò comporta la facoltà di ricorrere al Giudice avverso tutti gli atti adottati dall'Ente impositore che abbiano portato a conoscenza del contribuente una ben individuata pretesa tributaria, senza necessità di attendere che la stessa si vesta della forma autoritativa di uno degli atti dichiarati espressamente impugnabili dall'art. 19 cit. Tuttavia, la mancata impugnazione da parte del contribuente di un atto non espressamente indicato nell'art. 19 cit. non determina, in ogni caso, la non impugnabilità di quella pretesa, che va successivamente reiterata in uno degli atti tipici previsti dall'art. 19 cit. Nel caso di specie, correttamente, dunque, i contribuenti ebbero ad

impugnare la cartella di pagamento non avvalendosi, dunque, della mera facoltà di impugnare gli avvisi di pagamento emessi da un Consorzio relativamente a tributi consortili.

Processo tributario – applicabilità dell’art. 104 c.p.c. – ricorso cumulativo – ammissibilità.

In tema di contenzioso tributario, è ammissibile la proposizione di un unico ricorso cumulativo avverso più atti di accertamento, dovendo ritenersi applicabile nel processo tributario l’art. 104 c.p.c., il quale consente la proposizione contro la stessa parte – e quindi la trattazione unitaria – di una pluralità di domande anche non connesse tra di loro, con risultato, del resto, analogo a quello ottenuto nel caso di riunione di processi, anche soltanto soggettivamente connessi.

Processo tributario – applicabilità dell’art. 103 c.p.c. – ricorso collettivo – ammissibilità.

Nel processo tributario, deve ritenersi applicabile l’art. 103 c.p.c. in tema di litisconsorzio facoltativo, per cui è ammissibile la proposizione di un ricorso congiunto da parte di più soggetti, anche se in relazione a distinte cartelle di pagamento, ove abbia ad oggetto identiche questioni dalla cui soluzione dipende la decisione della causa.

Tributi consortili – presupposti – beneficio derivante al singolo fondo dall’opera realizzata in presenza di approvazione del piano di classifica – presunzione *iusuris tantum* di sussistenza – inversione dell’onere probatorio – si applica.

*Nell’ambito dei tributi consortili, trovando applicazione, in ragione della presunzione *iusuris tantum*, l’esistenza del beneficio derivante al singolo fondo dall’opera realizzata in ragione dell’avvenuta approvazione del piano di classifica, l’assenza del predetto beneficio deve essere provata da chi contesta l’insussistenza del dovere contributivo.*

COMMISSIONE TRIBUTARIA DI II GRADO DI TRENTO, SEZ. N. 1, 15 OTTOBRE 2018 – 19 OTTOBRE 2018, N. 97 (PRESIDENTE PASCUCCHI, RELATORE CHIETTINI)

Processo tributario – motivi di appello – difetto di motivazione della sentenza impugnata – non accoglibile.

L’appello, nel giudizio tributario, si traduce in un giudizio non di tipo cassatorio, cioè finalizzato al controllo della completezza e della logicità della motivazione della sentenza sub iudice, ma di tipo devolutivo, sia pure limitatamente ai capi e ai punti della pronuncia impugnata. Pertanto, un’eventuale carenza di motivazione della sentenza di primo grado, eccepita in sede di appello, è assorbita dall’effetto devolutivo dell’appello ed è suscettibile di essere emendata attraverso il potere correttivo del Giudice di secondo grado.

Accertamento tributario – contraddittorio preventivo – mancata attivazione – invalidità atto – condizioni.

L’accertamento non preceduto da un contraddittorio endoprocedimentale può essere annullato dal Giudice nazionale “soltanto se, in mancanza di tale irregolarità, tale procedimento avrebbe potuto comportare un risultato diverso” (cfr. Corte di Giustizia UE, sez. V, 3 luglio 2014, causa C-129/13) e, in ogni caso, “grava sul contribuente l’obbligo di enunciare in concreto le ragioni che avrebbe potuto far valere qualora il contraddittorio fosse stato tempestivamente attivato” (cfr. Cass. Civ., sez. VI, ord. 19 luglio 2018, n. 19328). Nel caso di specie, l’atto non può essere annullato in quanto

il contribuente ha formulato le proprie osservazioni sul p.v.c. solamente dopo la notifica dell'avviso di accertamento, avvenuta ben tre anni dopo il rilascio del p.v.c., e mai in questo lasso di tempo ha utilizzato la possibilità di interloquire con l'Amministrazione in via preventiva. In ogni caso, tali osservazioni sono state puntualmente rigettate nella successiva fase dell'accertamento con adesione.

PUBBLICITA'

COMMISSIONE TRIBUTARIA DI II GRADO DI TRENTO, SEZ. N. 1, 23 APRILE 2018 – 25 SETTEMBRE 2018, N. 90 (PRESIDENTE PASCUCCI, RELATORE PRESTA)

Imposta comunale sulla pubblicità – esenzione dall'imposta per limiti dimensionali – calcolo della superficie imponibile – pluralità di insegne – connessione.

Nell'ambito dell'imposta comunale sulla pubblicità, affinché una pluralità di insegne possano considerarsi in connessione tra loro e quindi essere conteggiate unitariamente ai fini della determinazione della superficie imponibile, deve essere evidente e percepibile il collegamento logico funzionale e l'inscindibilità tra di esse.

COMMISSIONE TRIBUTARIA DI II GRADO DI TRENTO, SEZ. N. 1, 2 LUGLIO 2018 – 26 SETTEMBRE 2018, N. 91 (PRESIDENTE PASCUCCI, RELATORE PRESTA)

Imposta comunale sulla pubblicità – esenzione dall'imposta ex art. 17, co. 1-bis, D.Lgs. n. 507 del 1993 – norma di stretta interpretazione – presupposto – definizione di “sede ove si svolge l'attività” – cabina fotografica automatica – insussistenza del presupposto.

Una cabina fotografica automatica (od altra c.d. “vending machine”) non può essere considerata, ai fini della esenzione dall'imposta di cui all'art. 17, co. 1-bis, D.Lgs. n. 507 del 1993, come “sede ove si svolge l'attività”. E' da escludere che la cabina fotografica automatica possa essere ricondotta al concetto di sede effettiva di esercizio dell'attività: essa infatti non rappresenta il luogo ove v'è il concreto svolgimento delle attività amministrative e di direzione ed ove operano gli organi amministrativi o i dipendenti, ma può rappresentare solo “l'ultima fase di un processo deputato alla vendita o alla produzione di un servizio”. E' inoltre da escludere che la cabina fotografica automatica possa essere ritenuta una sede secondaria della società, considerata anche la diffusione capillare delle cabine automatiche sul territorio, che di fatto impedisce la configurabilità di un rapporto durevole di servizio della singola macchina automatica alla sede sociale. In definitiva, dunque, non potendo la “vending machine” assumere la qualificazione di “sede”, non può conseguentemente applicarsi l'art. 17, co. 1-bis, D.Lgs. n. 507 del 1993, norma che prevede un'esenzione fiscale di stretta interpretazione.

VARIE

COMMISSIONE TRIBUTARIA DI II GRADO DI TRENTO, SEZ. N. 1, 2 LUGLIO 2018 – 12 SETTEMBRE 2018, N. 87 (PRESIDENTE PASCUCCI, RELATORE PRESTA)

Tassazione separata ex art. 17, co. 1, lett. a), Tuir – differenze retributive e indennità dovute a causa della cessazione del rapporto di lavoro – liquidazione a seguito di provvedimenti dell’Autorità giudiziaria – tassazione al netto delle spese legali sostenute – applicabilità – modalità di pagamento delle spese legali – irrilevanza.

In base all’art. 17, co. 1, lett. a), Tuir, sono soggette a tassazione separata come “altre indennità e somme percepite una volta tanto in dipendenza della cessazione dei predetti rapporti (...)”, unitamente al trattamento di fine rapporto, le differenze retributive e le indennità dovute a causa della cessazione del rapporto di lavoro e percepite solo a seguito di provvedimenti dell’Autorità giudiziaria (ad esempio, procedure esecutive nei confronti del fallimento). Tali somme sono sottoposte a tassazione separata “al netto delle spese legali sostenute”, dovendosi come tali considerare anche le spese pagate all’avvocato mediante ricorso alla cessione del credito da parte del contribuente.